



**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**

**ACCORDO QUADRO**

**Lotto 1 - CIG n°6938455233**

**Lotto 2 - CIG n°6938469DBD**

**Lotto 3 - CIG n°693847203B**

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di GIUGNO.

**TRA**

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA), Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di legale rappresentante, da una parte

**E**

la società C.A.E.N. S.p.A., in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Viareggio (LU) Via Vetraia n. 11 - Partita I.V.A. 00864500467, nella persona del Dr. Giorgio SALVADORI, in qualità di legale rappresentante, dall'altra parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Fernando Ferroni)

**PREMESSO**

- che a seguito di gara a procedura aperta, approvata con *delibera della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 11335 del 13.04.2017*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'accordo quadro per la fornitura descritta al successivo articolo 3, per tutte le Strutture dell'INFN;
- che l'Accordo Quadro in oggetto è del tipo "con unico operatore economico" ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 301.500,00 mediante polizza assicurativa n°370618528 del 16.05.2017 presso Generali Italia S.p.A.;



- 
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
  - che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
  - che l'INFN, in data 31.01.2017, ha acquisito, nell'ambito di un altro procedimento, per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informazione Antimafia prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i., prot. n°PR\_LUUTG\_Ingresso\_0000701\_20170105;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati** - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva INFN n. 11276 del 15.02.2017 e relativi allegati, i Capitolati Tecnici, le offerte tecniche migliorative ed economiche dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Accordo Quadro.

Il presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

**Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile** - L'esecuzione dell'accordo quadro oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Accordo Quadro;
- b) dal Decreto Legislativo n. 50/2016;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di



Stato;

e) dal Codice civile.

**Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro** - Il presente Accordo regola le caratteristiche minime delle prestazioni, le quantità massime previste e i prezzi massimi che saranno praticati ed applicati nei rapporti tra l'INFN e l'IMPRESA in occasione dei singoli Contratti basati sull'Accordo.

Oggetto del presente Accordo Quadro é la fornitura a catalogo e connessi servizi di manutenzione, riparazione ed eventuale customizzazione di materiale elettronico scientifico per le esigenze di tutte le strutture dell'INFN, e nello specifico:

- Lotto 1: Strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica;
- Lotto 2: Strumentazione elettronica analogica per esperimenti di fisica;
- Lotto 3: Strumentazione elettronica digitale per esperimenti di Fisica Powered Crates.

La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nei Capitolati Tecnici e nelle offerte tecniche migliorative presentate dall'IMPRESA in sede di gara.

Relativamente all'eventuale servizio di customizzazione, in caso di commercializzazione da parte dell'IMPRESA dei prodotti derivanti da essa, gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale tra l'INFN e l'IMPRESA saranno disciplinati da successivo Atto che le parti si impegnano a stipulare.

**Art. 4 - Durata dell'Accordo Quadro** - Il presente Accordo avrà la durata di quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del presente Atto. L'Accordo si

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Fernando Erroni)



concluderà in ogni caso al raggiungimento degli importi massimi relativi a ciascun lotto di cui al successivo art. 5.

**Art. 5 - Importo dell'Accordo Quadro** - L'Accordo Quadro avrà i seguenti importi massimi, così suddivisi:

- Lotto 1: € 2.030.000,00, oltre IVA 22%;
- Lotto 2: € 2.200.000,00, oltre IVA 22%;
- Lotto 3: € 1.800.000,00, oltre IVA 22%

alle condizioni e scadenze descritte al successivo art. 13.

L'IMPRESA si impegna ad effettuare sulle forniture di tutti i lotti i seguenti sconti:

- sconto per ordine < 5 prodotti: 0%
- sconto per ordine tra 5 e 10 prodotti: 3%
- sconto per ordine >10 e 20 prodotti: 7%
- sconto per ordine > 20 prodotti: 10%

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'accordo quadro oggetto del presente Contratto.

**Art. 6 - Revisione Periodica del Prezzo dei Listini** - Con riferimento all'art. 116, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si conviene che la revisione periodica del prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita alla seguente formula:

$P = P_o (0,2 + 0,8(L/L_o))$  dove

P=Prezzo revisionato

P<sub>o</sub>=Prezzo unitario quotato in sede di gara

L=Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati



in vigore l'anno successivo nello stesso mese di presentazione delle offerte

Lo= Indice Nazionale dei Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in vigore al momento di presentazione delle offerte.

L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal RUP.

**Art. 7 - Obblighi a carico dell'IMPRESA** - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente accordo quadro, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Fernando Ferroni)

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-





ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

**Art. 8 - Modalità di Esecuzione** - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'accordo quadro saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nelle offerte tecniche migliorative presentate dall'IMPRESA in sede di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'accordo quadro alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L'IMPRESA si impegna a mettere a disposizione dell'INFN il catalogo sempre aggiornato. Ogni Centro di Costo (Struttura INFN) provvederà autonomamente ad ordinare il materiale consultando i cataloghi on-line messi a disposizione dall'IMPRESA. L'IMPRESA si impegna a consegnare il materiale in un termine comunque non superiore a 90 giorni. Le consegne sono intese franco sedi INFN e i relativi indirizzi saranno inseriti su ogni richiesta di ordinativo.

**Art. 9 - Subappalto** - Il subappalto non è ammesso.

**Art. 10 - Cessione dell'Accordo Quadro** - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro pena la nullità della cessione medesima.

**Art. 11 - Penali** - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale commisurata ai criteri dettagliati all'art 25 del Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente trascritto.

L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.



**Art. 12 - Garanzia Fideiussoria** - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Accordo Quadro e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

**Art. 13 - Fatturazione e Pagamenti** - La fatturazione del materiale ordinato dovrà essere imputata in maniera distinta alle diverse sedi INFN di competenza. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da ciascuna sede INFN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione da parte del RUP o da soggetto all'uopo nominato e/o delegato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare entro 7 giorni dalla data della sua accensione.

L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Accordo Quadro (Lotto 1 - CIG n°6938455233; Lotto 2 - CIG n°6938469DBD; Lotto 3 - CIG n°693847203B), pena la risoluzione dello stesso.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Fernando Ferroni)



DPR 29.09.73 n. 602.

L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

**Art. 14 - Regolare Esecuzione e Garanzia** - La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata dal RUP o da soggetto all'uopo nominato e/o delegato.

L'IMPRESA garantisce i prodotti forniti per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di attestazione di regolare esecuzione. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

L'IMPRESA si impegna a garantire il servizio di manutenzione e riparazione e customizzazione come indicato nelle offerte migliorative presentate dalla stessa in sede di gara.

**Art. 15 - Composizione Societaria** - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

**Art. 16 - Risoluzione e Recesso** - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti



giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 e seguenti del D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'accordo quadro, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12, 13 e 15;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
IL PRESIDENTE  
(Prof. Fernando Ferroni)

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

**Art. 17 - Foro Competente** - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 18 - Spese Contrattuali** - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo.





Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

**Art. 19 - Esecuzione del Contratto** - La funzione di Responsabile del Procedimento é affidata alla Dr.ssa Michela PISCHEDDA, dipendente INFN presso l'Ufficio Centralizzazione della Spesa dell'Amministrazione Centrale dell'INFN.

**Art. 20 - Riservatezza** - L'IMPRESA si impegna a consegnare all'INFN, per ciascun lotto, il catalogo cartaceo generale comprensivo di prezzi, in seguito indicato come LISTINO. L' INFN si impegna a:

- tenere riserbo sulle informazioni del LISTINO, a conservarle con misure di sicurezza ed un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate e a garantire un'adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione e/o l'utilizzo non autorizzati;
- consentire l'accesso alle informazioni del LISTINO a coloro che devono utilizzarle per gli scopi del presente Accordo Quadro, previo avviso sulla natura riservata delle informazioni ivi contenute e divieto di diffusione, di riproduzione e/o utilizzo non autorizzati.

L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta



a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

**Art. 21 - Trattamento dei Dati** - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro.

**Art. 22 - Efficacia dell'Accordo Quadro** - Il presente Accordo Quadro è sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

CAEN S.p.A.

(Dr. Giorgio SALVADORI)


  
**C.A.E.N. s.p.a.**

Via Vetraia, 11  
55049 VIAREGGIO (LU)

l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 11 - Penali; 13 - Fatturazione e Pagamenti; 16 - Risoluzione e Recesso; 17 - Foro Competente


CAEN S.p.A.

(Dr. Giorgio SALVADORI)

  
**C.A.E.N. s.p.a.**

Via Vetraia, 11  
55049 VIAREGGIO (LU)

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

  
IL PRESIDENTE

(Prof. Fernando FERRONI)